



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16 /SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2018-2020 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

VISTE le proprie ordinanze n. 7/2020/INPR, 11/2020/INPR e 13/2020/INPR;

VISTE la propria deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell'art. 227, comma 6, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ESAMINATE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul bilancio di previsione 2017-2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Cinto Euganeo (PD);

VISTA la nota istruttoria prot. Cdc 2277 del 29 aprile 2020 con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni, con allegati, trasmesse dall'Amministrazione comunale con nota di replica istruttoria prot. Cdc 2968 dell'1 giugno 2020, con firma digitale;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018 e n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019) rispettivamente per il rendiconto 2017 e 2018.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Gli esercizi 2017 e 2018 vedono operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, dall'esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *“di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”* (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La presente funzione di controllo si appunta sulle risultanze dei bilanci preventivi per gli archi triennali 2017/2019 e 2018/2020 (art. 162, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e sulle risultanze dei rendiconti afferenti alle annualità 2017 e 2018 (artt. 151, comma 5, e 227 D. Lgs. 267/2000) del comune di Cinto Euganeo (PD). Tali risultanze sono state esaminate dal Magistrato istruttore competente a seguito dell'epigrafata interlocuzione documentale, i cui esiti onerano la Sezione a formulare le osservazioni, in appresso declinate, in particolare su specifiche disfunzioni.

1. Tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018

Il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale il 26 luglio 2018 (con la deliberazione n. 9) mentre il rendiconto 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale il 4 settembre 2019 (con la deliberazione n. 23) in violazione del termine imperativo del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). In sede istruttoria, si sono chieste le motivazioni del ritardo e l'attestazione di auto-applicazione della sanzione del divieto di assumere, a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto, in vigenza della pretermissione, rispettivamente, dal primo maggio 2018 al 25 luglio 2018 e dal primo maggio 2019 al 3 settembre 2019, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale. *“Per quanto concerne il rendiconto del 2017, da informazioni assunte, i ritardi sono da ricondursi principalmente ai rilievi effettuati dal precedente revisore (...) il quale aveva rilevato delle incongruenze nella verifica crediti-debiti con la partecipata Unione dei Comuni dei Colli Euganei. Questo disallineamento dei dati ha comportato una rilevante attività di ricostruzione effettuato durante i mesi di maggio e giugno 2018, portando all'approvazione dei consuntivi degli Enti facenti parte dell'Unione con estremo ritardo e con il finanziamento di debiti fuori bilancio per far riconciliare la partita “crediti e debiti” tra Unione e Comune.*

La difficile situazione finanziaria in cui versava l'Unione, in costante anticipazione di cassa, e i Comuni che non erano in grado di finanziare le spese in modo corretto - al punto da dover ripristinare il pareggio con un'operazione straordinaria di riconoscimento debito fuori bilancio - come detto in precedenza, hanno reso l'attività

finanziaria di fine anno 2018 particolarmente complicata, come peraltro rilevato dal revisore Gallina con note inviate anche a codesta Sezione Regionale di Controllo.

Al termine del mandato triennale del revisore (...), nominato quale organo monocratico, nel mese di febbraio 2019 è stato nominato il nuovo collegio dei revisori composto da tre revisori legali in una composizione più consona per garantire una efficace azione di controllo.

Dopo il parere favorevole all'approvazione del BP 2019-2021, avvenuto in data 30/04/2019 con estremo ritardo rispetto al termine originale del 31 dicembre ma comunque nei termini delle proroghe di legge, è iniziato un importante e minuzioso lavoro sulla consistenza e veridicità dei residui attivi iscritti in Bilancio e, tale attività coordinata dal collegio dei revisori, non ha consentito di approvare uno schema del conto consuntivo nei termini di legge (30 aprile 2019).

La mia amministrazione si è insediata in data 05/06/2019 e la presentazione del programma di governo è avvenuta sempre in tale data.

Da quella data l'attività di questa amministrazione si è concentrata esclusivamente nell'elaborare lo schema del rendiconto 2018 avvenuta con delibera di Giunta nr. 14 in data 09/07/2019. In effetti dalla data in cui questa amministrazione è divenuta operativa e la data in cui è stato approvato il rendiconto sono passati 34 giorni. Il ritardo è giustificato dalla presa visione ed approfondita analisi - effettuata dalla nuova amministrazione- della situazione finanziaria particolarmente difficile che è stata accertata. Con l'approvazione dello schema di rendiconto si accertava un disavanzo di amministrazione di euro 75.796,07 e pertanto il differimento dei termini al 4 settembre 2019 per l'approvazione del consuntivo si rendeva indispensabile per verificare le poste di Bilancio 2019-2021, già approvato dalla precedente amministrazione, al fine di reperire le risorse per finanziare il disavanzo di amministrazione.

(...).

Per quanto concerne le sanzioni cui eravamo assoggettati per le inadempienze si assicura che nel periodo dal 1 maggio 2018 al 25 luglio 2018 e dal 1 maggio 2019 al 3 settembre 2019 non si è provveduto all'assunzione di personale sotto nessuna forma, a nessun titolo e ovviamente neanche mediante forme elusive della norma.

Per quanto concerne il punto due "tardiva trasmissione degli schemi di bilancio alla BDAP relativamente all'esercizio 2018" entriamo in campo estremamente tecnico".

La Sezione conferma i rilievi istruttori, considerata la loro oggettività, quali la violazione del termine normativo per approvare i rendiconti di entrambi gli esercizi, precisando l'imperatività del termine di che trattasi, per quanto non perentorio (cfr., in generale, Cons. Stato, sent. n. 4288/2020 che rimanda all'art. 141, co. 2, D. Lgs. 267/2000).

2. Tardiva trasmissione degli SDB (di seguito: Schemi Di Bilancio) alla BDAP (di seguito: Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) relativamente all'esercizio 2018

Premesso che la trasmissione degli SDB (e dei dati contabili analitici, nonché degli

indicatori e dei risultati attesi di bilancio) alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di trasmissione telematica alla Corte dei conti e verificato che tale circostanza si è inverte, relativamente al rendiconto 2018, il 09/08/2019 (prot. n. 200222, invio con esito positivo, prima e unica versione), in sede istruttoria, si è chiesto attestare l'osservanza del divieto di assumere, come precisato al punto 1., fino al 08/08/2019, previsto dal combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016, come modificato, da ultimo, con decorrenza dal primo gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, n. 145/2018, art. 1, comma 904 (per effetto del quale il termine di 30 giorni entro cui trasmettere gli SDB alla BDAP decorre non più dalla data di approvazione del rendiconto, bensì dal termine previsto dal legislatore per l'approvazione del medesimo, con applicazione dal consuntivo 2018).

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale. *“Si prende atto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, quinquies e octies del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni nella legge nr. 160/2016 come modificato dall'art. 1, comma 904 della legge 145/2018 precisando che dal 30 maggio 2019 (termine per la trasmissione degli SDB alla BDAP fino alla data di effettivo adempimento (9/08/2019) come indicato nella richiesta di chiarimenti e comunque fino al 5/11/2019 data dell'invio definitivo dei SDB si attesta l'osservanza del rispetto del divieto di assumere a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto di personale dipendente”.*

La Sezione conferma il rilievo istruttorio considerata la sua oggettività (violazione del termine normativo per trasmettere gli SDB esercizio 2018 alla BDAP e attestazione osservanza divieto di assumere quale sanzione comminata dal legislatore per tutta la durata della pretermissione *de qua*).

3. Verifica degli equilibri

In sede istruttoria, si è rilevato che la parte corrente del bilancio evidenzia saldi negativi in entrambi i periodi, pari, rispettivamente, ad euro -21.622,06 e -58.279,82.

Nel 2018, inoltre, anche il saldo finale è negativo per euro -57.791,18 che diventa di euro -155.251,81 al netto delle componenti relative all'avanzo applicato (pari ad euro 97.460,63) e al saldo del FPV di entrata e di spesa (pari ad euro 0,00); disequilibrio dovuto, principalmente, come già indicato sopra, alla parte corrente del bilancio (pari ad euro -58.279,82) mentre la parte capitale è in equilibrio.

Si è chiesto, conseguentemente, fornire maggiori informazioni in ordine ai saldi sopra rappresentati.

Infatti, la situazione si prospetta nei seguenti termini esemplificativi.

E. 155.251,81 (risultato della gestione: situazione di squilibrio) – E. 97.460,63 (avanzo applicato) = E. 57.791,18 (saldo negativo finale).

E. - 97.460,63 (avanzo applicato) - E. 57.791,18 (saldo negativo finale) = - E. 155.251,81 (risultato della gestione: situazione di equilibrio definitiva).

Nel primo caso, l'avanzo applicato, per quanto insussistente (ved. Punto 10 *ut infra*), si

palesa considerato erroneamente come posta attiva (cfr. Corte cost. 274/2017 per cui l'erronea valutazione dell'avanzo determina "perturbanti potenzialità d'indeterminazione"), rappresentando un disequilibrio attenuato.

Nei termini seguenti, la replica dell'amministrazione comunale. *"Si prende atto del rilievo effettuato da codesta sezione circa la situazione di criticità relativa al saldo negativo di parte corrente. Si può peraltro evidenziare che già nel corso dell'esercizio 2019 l'Amministrazione Comunale ha adottato delle misure di contenimento della spesa corrente relativamente al trasporto scolastico e al doposcuola e nel contempo per rientrare dal disavanzo di amministrazione di € 75.796,07 a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2018 ha predisposto un piano di rientro ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000.*

Per ripianare il disavanzo si è deciso l'aumento dell'addizionale all'I.R.P.E.F. elevando l'aliquota allo 0,8% con una fascia di esenzione di Euro 12.000,00 e aumento dell'I.M.U. elevando l'aliquota per le altre unità immobiliare al 10 per mille.

Inoltre, dal 2020, dopo l'uscita dall'Unione dei Comuni dei Colli Euganei ora in liquidazione, si è deciso di predisporre un piano di controllo per la verifica dell'evasione fiscale con particolare riferimento alla corretta applicazione dell'IMU sulle aree edificabili, la cui base imponibile deve essere riverificata in base ai valori minimi determinati con delibera di G.C. nr. 34 del 16/12/2019. Nell'ambito di questo progetto, tendente a migliorare l'equità fiscale, ci si pone anche l'obiettivo di incrementare strutturalmente il gettito fiscale. In effetti unitamente al recupero dell'evasione si potrà incrementare la base imponibile, il conseguente gettito annuale e ridurre il saldo negativo della gestione di competenza".

La Sezione conferma i saldi negativi della parte corrente di entrambi i conti di bilancio pari ad euro -21.622,06 e -58.279,82.

4. Disavanzo ordinario di amministrazione nell'esercizio 2018

Il risultato contabile di amministrazione nell'esercizio 2018 evidenzia un saldo negativo pari ad euro -30.647,21, con un disavanzo (parte libera) di euro -75.796,07 considerando le componenti accantonate, vincolate e destinate, costituite dalla parte accantonata, pari ad euro 45.148,86 (tutta al FCDE – Fondo crediti di dubbia esigibilità) e vincolata, pari ad euro 12.000,00. La cifra di euro 45.148,86 si rivela ipotetica in quanto non nella disponibilità dell'ente.

Il saldo negativo suddetto era stato previsto dalla Sezione in occasione del controllo finanziario sul rendiconto 2016 del Comune conclusosi con una pronuncia specifica (deliberazione n. 96/2019/PRSP del 09 aprile – 7 maggio) che s'intende integralmente qui richiamata. Nella sede succitata è stata compiuta, in una prospettiva dinamica dei bilanci, un'ampia e approfondita istruttoria relativamente anche ai cicli di bilancio successivi oggetto dell'attuale controllo, acquisendo una serie di dati, ritenuti tra i più importanti e già allora disponibili. Tra quest'ultimi si annoverano, *ex pluribus*: i saldi di cassa finali e intermedi (trimestrali); le anticipazioni di tesoreria effettuate in proprio, ma soprattutto per il tramite dell'Unione partecipata a cui sono state trasferite tutte le funzioni fondamentali; alla non congruenza tra i residui attivi (crediti) iscritti nei bilanci

dell'Unione e vantati verso il Comune e i residui passivi (debiti) iscritti nei bilanci del Comune e dovuti verso l'Unione, disallineamento che ha portato al riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio nel 2018 pari ad euro -70.746,47 per l'acquisizione di beni e servizi dall'Unione senza il preventivo impegno; l'alto volume dei residui attivi, con una componente considerevole di vetusti di parte corrente nonché il loro basso tasso di riscossione; alla quantificazione del FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) ampiamente sotto stimato; all'assenza, a rendiconto, del fondo per i contenziosi e del fondo per le perdite degli organismi partecipati con riferimento alle perdite registrate dalla partecipata indiretta Consorzio Padova Sud, posseduta con la quota dello 0,7608%.

Le criticità emerse nella pronuncia succitata non sono state superate e, anzi, all'opposto, sono state reiterate negli esercizi in esame e, in alcuni casi, si sono anche aggravate, così da comportare l'emersione di un disavanzo.

In sede istruttoria, si è chiesto conoscere le cause principali che hanno determinato il disavanzo in questione nonché di trasmettere la delibera adottata dall'Ente in merito al ripiano del disavanzo oltre alla variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale con la quale sono state iscritte tra le spese le quote annuali di ripiano del disavanzo medesimo. Si è chiesto, inoltre, di trasmettere le relazioni del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo. In particolare, si è chiesto conoscere, in sintesi, quali sono le principali misure adottate dal Comune per ridurre le spese e/o aumentare le entrate comprese nel piano pluriennale di rientro del disavanzo. Si è chiesto evidenziare se il recupero della prima quota annuale del piano di rientro del disavanzo è stato conseguito nella misura e nei termini prefissati, riportando il risultato di amministrazione e la sua composizione dell'esercizio 2019, se già approvato (o del preconsuntivo 2019 dichiarando in atti a quale data si riferiscono i dati provvisori e quale grado di attendibilità/scostamento presentano rispetto ai dati definitivi).

Nei seguenti termini la replica dell'ente. *“Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi per il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e presunto 2019 viene così determinato:*

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2018**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<i>Fondo di cassa al 1° gennaio</i>				23.772,93
<i>RISCOSSIONI</i>	(+)	282.783,02	889.276,56	1.172.059,58
<i>PAGAMENTI</i>	(-)	468.526,96	649.948,84	1.118.475,80
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			77.356,71
<i>PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</i>	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			77.356,71

RESIDUI ATTIVI	(+)	407.761,26	155.671,52	563.432,78
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	109.186,25	550.250,45	659.436,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			12.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			-30.647,21
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
<i>Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾</i>				45.148,86
<i>Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾</i>				0,00
<i>Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti</i>				0,00
<i>Fondo perdite società partecipate</i>				0,00
<i>Fondo contenzioso</i>				0,00
<i>Altri accantonamenti</i>				0,00
Totale parte accantonata (B)				45.148,86
Parte vincolata				
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>				0,00
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>				0,00
<i>Vincoli derivanti da contrazione di mutui</i>				0,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>				0,00
<i>Altri vincoli da specificare</i>				0,00
Totale parte vincolata (C)				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				-75.796,07
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾</i>				

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE**

ANNO 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<i>Fondo di cassa al 1° gennaio</i>				77.356,71
RISCOSSIONI	(+)	278.572,70	1.461.312,02	1.739.884,72
PAGAMENTI	(-)	591.285,72	1.225.955,71	1.817.241,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
<i>PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</i>	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	290.791,71	284.300,27	575.091,98
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00

RESIDUI PASSIVI	(-)	68.150,98	488.672,91	556.823,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			18.268,09
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				67.148,06
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				759,20
Totale parte accantonata (B)				67.907,26
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				- 49.639,17
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Rispetto al 2019 il disavanzo si è ridotto di € 26.441,77 e quindi in linea con il provvedimento di ripiano approvato dopo il rendiconto 2018.

Si certifica inoltre che nel B.P. 2020-2022 è stato inserito il finanziamento del disavanzo per € 25.300,00 annualità 2020 e 2021.

Si conferma inoltre che è stata predisposta la relazione sullo stato di attuazione da parte del Sindaco che sarà presentata nel prossimo Consiglio Comunale.

Il disavanzo emerge da una differenza rilevante tra le entrate dei primi tre titoli e le spese correnti del primo titolo e quarto titolo (rimborso prestiti)

In allegato si trasmette la delibera di C.C. Nr. 27 del 26/09/2019 adottata dall'Ente relativa al riconoscimento del disavanzo di amministrazione".

La Sezione conferma le criticità dovute al disavanzo ordinario di amministrazione nell'esercizio 2018 nei termini che precedono, con assenza di componenti accantonate e vincolate, appostate nel bilancio di previsione 2019; la Sezione si riserva ogni opportuna verifica se a consuntivo esse saranno confermate (art. 187, comma 1, sesto e settimo periodo, D. Lgs. 267/2000). Peraltro, il Comune afferma di aver recuperato nel 2019 la prima quota annuale del piano triennale (2019/2021) di rientro del disavanzo 2018.

5. Saldo negativo della gestione dei residui

In sede istruttoria, si è rilevato, nell'esercizio 2017, un saldo negativo della gestione dei residui pari ad euro -8.525,49 (differenza rispetto agli importi successivi) per effetto dell'eliminazione, dal conto del bilancio, in sede di riaccertamento ordinario, di residui attivi per euro 142.343,67 e di residui passivi per euro 133.838,18.

Si è chiesto conoscere per i residui attivi eliminati il loro titolo, tipologia e categoria, l'anno di provenienza e la motivazione della cancellazione.

Con riferimento all'esercizio 2018 si è chiesto produrre la tabella relativa all'anzianità dei residui mantenuti a bilancio.

Nei termini seguenti la replica dell'amministrazione comunale. *“Per quanto i residui attivi eliminati poiché non avevano più titolo per essere mantenuti nel bilancio 2018 come dall'analisi effettuata con il Collegio dei Revisori si suddividono nel seguente modo:*

titolo 1^ adeguamento entrate recupero evasioni per maggior riscossioni Euro 257,95; accertamento minor entrata per fondo solidarietà per € -1.511,16;

titolo 3^ accertamento minori entrate per servizio Ref. Scolastica, installazioni impianti di telefonia Telecom, recupero rate mutui servizio integrato e concessioni cimiteriali per un totale di € - 32.013,30;

titolo 4^ eliminazione residui attivi per opere già concluse € - 86.310,33,

titolo 9^ eliminazione importi iscritti in partite di giro per € - 19.650,01”.

La Sezione conferma la criticità dovuta al saldo negativo nell'esercizio 2018 della gestione dei residui pari ad euro -8.525,49.

6. Basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi

In sede istruttoria, si è evidenziato, per entrambi gli esercizi, un basso tasso di riscossione in conto residui dei residui attivi iniziali del titolo I° e III°, relativi, rispettivamente, alle entrate correnti di natura tributaria ed extratributaria. Infatti, il rapporto tra i residui suindicati riscossi nel 2017 e nel 2018 e i residui iniziali al 01/01/2017 e al 01/01/2018 è pari, rispettivamente, per il 2017, al 51,32% e al 49,62% e, per il 2018, al 10,30% e al 19,75%, in apparente contrasto con quanto atteso dall'armonizzazione contabile. Con rapporti così bassi, di conseguenza, anche i rapporti tra residui provenienti dai precedenti esercizi e i residui di nuova formazione è difforme dalle attese (dovrebbero largamente prevalere i secondi sui primi). Infatti, per effetto della riforma contabile, i residui attivi (e, per converso, quelli passivi) sono stati quasi assimilati ai crediti e ai debiti del diritto comune. Per tale motivo, i residui se conservati in bilancio devono essere riscossi o pagati e dovrebbero prevalere i nuovi residui su quelli riportati. A fronte della situazione descritta sopra gli equilibri di bilancio potrebbero subire effetti esiziali, come in effetti hanno già subito, considerato il disavanzo ordinario di amministrazione registrato nell'esercizio 2018.

Si è chiesto motivare in ordine ai modesti risultati conseguiti in tale ambito.

L'ente locale ha riscontrato le richieste istruttorie nei seguenti termini: *“Si riporta*

l'andamento dei residui attivi 2017 a tutto il 2020 per dimostrare i risultati ottenuti in termini di smaltimento dei residui attivi escludendo dal titolo 1 l'addizionale comunale all'IRPEF il cui gettito risulta del tutto anomalo (incasso competenza del 30% e all'esercizio successivo la restante somma):

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020 Riscossioni	Rimanenza Residui alla data attuale
Entrate Titolo 1	234.783,15	197.102,86	133.913,17	50.803,99	83.108,98
Entrate Titolo 3	141.500,31	102.771,84	85.438,88	16.500,00	68.938,88

A completezza dell'informazione si precisa che nel risultato presunto di amministrazione 2020 il fondo crediti di dubbia esigibilità come riportato nel prospetto di cui al punto nr. 4 ammonta a 67.148,06.

Quindi pur evidenziando la criticità rilevata da codesta sezione Regionale di Controllo si dimostra che già dal 2019 la costante riduzione dei residui attivi proseguita con il buon andamento delle riscossioni anche nell'esercizio 2020".

La Sezione conferma il rilievo stante la sua oggettività con conseguente riscontro di un basso tasso di riscossione dei residui attivi mantenuti in bilancio per entrambi gli esercizi con riferimento particolare a quelli correnti del titolo I° (di natura tributaria) e III° (di natura extratributaria) delle entrate pari, rispettivamente, per il 2017, al 51,32% e al 49,62% e, per il 2018, al 10,30% e al 19,75%. Si richiama al riguardo la giurisprudenza costituzionale per cui: *“La permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio per la tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost. sent. n. 138 del 2013).

7. Violazione dei parametri deficitari n. 4 e 7 nell'esercizio 2017 e n. 4 nell'esercizio 2018.

Con riferimento all'esercizio 2017, si è rilevato, in sede istruttoria, la violazione del parametro di deficitarietà n. 4 (*“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I° superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente”*) come dichiarato agli atti (cfr. certificato consuntivo, Quadro n. 50, *“parametri deficitari”*, in Finanza Locale e relazione dell'Organo di revisione, pag. 21) con un risultato del 44,04% ($410.852,47/932.903,83=0,44040$) oltre la soglia legale da rispettare del 40%.

Con riferimento ad entrambi gli esercizi risultano positivi i parametri, rispettivamente, n. 4 e n. 7, relativi ai debiti da finanziamento, oggetto di revisione e riforma normativa in vigore dall'esercizio 2018 (sono cambiati dal 2018 sia i dati da assumere per il calcolo e la verifica del rispetto del parametro in questione sia la soglia da non superare).

Nell'esercizio 2017 si constata la violazione del parametro di deficitarietà n. 7 (*“consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dal 1° gennaio 2012”*) come dichiarato agli atti (cfr. certificato consuntivo, Quadro n. 50, “parametri deficitari”, in Finanza Locale e relazione dell'Organo di revisione, pag. 21) con un valore del 178,57% (1.691.584,42/947.274,59=1,78573) oltre la soglia legale del 150%.

Con riferimento all'esercizio 2018, invece, considerando la riforma sopravvenuta in tale materia e in vigore dall'esercizio 2018, si rileva la violazione del parametro di deficitarietà n. 4 (*“Sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%”* corrispondente all'indicatore di bilancio 2018 n. 10.3) come dichiarato agli atti (cfr. certificato consuntivo, Quadro n. 50, “parametri deficitari”, in Finanza Locale) con un risultato del 19,44% oltre la soglia legale del 16%.

Si è chiesto, conseguentemente, confermare (o rettificare i risultati surriferiti) e di conoscere se e quali azioni siano state intraprese dal Comune per ridurre il costo del debito.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale: *“Si conferma lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà nr. 4 per l'esercizio 2017 come evidenziato da codesta sezione di Controllo.*

Per quanto riguarda lo sfioramento del parametro di deficitarietà nr. 7 e del nr. 4 rispettivamente per gli anni 2017 e per il 2018 concernenti sostanzialmente la criticità dell'eccessivo indebitamento e conseguenti oneri finanziari rispetto alle entrate correnti si rileva che nel conteggio delle entrate non sono di fatto considerate quelle relative ai servizi trasferiti all'Unione dei Colli Euganei.

Alla luce di questa considerazione si prevede un sostanziale rientro del parametro di deficitarietà nr. 4 già dall'esercizio 2020 come dal seguente calcolo:

Entrate correnti BP. 2020 - 2022 Esercizio 2020 Euro 1.219.515,19

Interessi passivi (Euro 72.359,85) oltre a quota capitale (Euro 109.184,87) per un totale oneri finanziari di € 181.544,72 che determina su base previsionale un indice di sostenibilità debiti finanziari del 14,88%.

Confrontando invece l'indice di deficitarietà nr. 7 del 2017 che confronta il rapporto tra debiti di finanziamento ed entrate correnti riportiamo la proiezione con il rientro del debito all'esercizio 2020.

Il piano di rientro dell'indebitamento viene di seguito riportato: (dati in euro)

Anno	Debito inizio anno	Rimborso quota capitale	Altre variazioni +/-	Debito residuo
2014	2.155.374,66	134.300,00	0,00	2.021,074,66

2015	2.021.074,66	143.730,00	0,00	1.877.344,66
2016	1.877.344,66	90.767,42	0,00	1.786.577,24
2017	1.786.577,24	94.992,82	0,00	1.691.584,42
2018	1.691.584,42	99.272,22	0,00	1.592.312,20
2019	1.592,312,20	104.279,28	0,00	1.488.032,92

Entrate correnti BP. 2020 - 2022 Esercizio 2020 Euro 1.219.515,19 - coefficiente di indebitamento 7, del 122,02% di importo superiore al limite soglia del 120% ma comunque notevolmente inferiore al valore del 178,57% del 2017.

Si conferma che dal 2010 non sono stati più assunti nuovi mutui e l'attuale programmazione B.P. 2020-2022 non si prevede nuovi indebitamenti”.

La Sezione conferma i rilievi considerata la loro oggettività.

8. Indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP)

Per entrambi gli esercizi non è stato possibile conoscere gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti poiché non sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito *internet* comunale (né sono stati trovati *aliunde*).

In sede istruttoria, si è chiesto conoscere gli ITP annuali 2017 e 2018 (e anche 2019 vista la già intervenuta elaborazione entro il 31 gennaio 2020) e di pubblicarli, in adempimento agli obblighi di trasparenza in materia, in *Amministrazione*, cit., nella sotto-sezione di primo livello “*Pagamenti dell’amministrazione*” e sotto-sezione di secondo livello “*Indicatore di tempestività dei pagamenti*”.

Nei seguenti termini la replica dell’amministrazione comunale. “*Gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP) sono stati pubblicati in data 5 maggio 2020 in amministrazione trasparente, nella sottosezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei pagamenti” di seguito si riporta la tabella:*

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>1^ trimestre</i>	0,06	118,42	45,76
<i>2^ trimestre</i>	50,96	66,03	49,36
<i>3^ trimestre</i>	88,32	-191,36	109,67
<i>4^ trimestre</i>	59,37	88,15	-29,56
<i>annuo</i>	61,70	44,66	24,63
<i>Importo pagamenti posticipati alla scadenza</i>	274.293,11	91.786,64	32.092,72

La Sezione verifica positivamente la pubblicazione, avvenuta in data 27/5/2020, degli ITP suddetti in “*Amministrazione trasparente*” del sito *internet* comunale, con i seguenti risultati, integralmente positivi, con valori significativamente alti (si ricorda che l’ITP dev’essere pari a zero o con valore negativo): 61,70 nel 2017; 44,66 nel 2018 e 24,63 nel 2019.

9. Mancata costituzione del fondo per le perdite degli organismi pubblici partecipati.

Con riferimento ai mancati accantonamenti a consuntivo per entrambi gli esercizi al fondo

per le perdite delle partecipate pubbliche (art. 21 D. Lgs. 175/2016) si chiede di confermare espressamente la loro congruità e di riferire se è stato stanziato un fondo per tale finalità nel bilancio di previsione 2019/2021.

Si sottolinea, in particolare, l'esposizione debitoria, ammontante alla data della situazione contabile infrannuale del Consorzio Padova Sud (nel prosieguo, con l'acronimo CPS) del 30 giugno 2019, ad euro 32.457.815, partecipato indirettamente, attraverso il Consorzio di Bacino Padova 3, in liquidazione, con la quota dello 0,7608%. Come noto, i bilanci d'esercizio 2016 e 2017 del CPS (entrambi approvati dall'assemblea del 10/08/2018, con il voto favorevole del commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova 3; cfr. verbali n. 6 e 7 delle deliberazioni assembleari del CPS) hanno registrato perdite pari, rispettivamente, ad € -23.530.775,00 ed € -1.268.822,00, con un patrimonio netto negativo di € -23.995.638,00 (al 31/12/2017).

In data 13/11/2019 l'assemblea ordinaria del CPS (cfr. verbale n. 7, con il voto favorevole del commissario straordinario succitato) ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 da cui risultano i seguenti dati:

- dallo stato patrimoniale, passivo, il patrimonio netto (lettera A) è negativo per euro - 25.333.218,00 (peggiora rispetto al 31/12/2017 in cui era di euro -23.995.638,00);
- dallo stato patrimoniale, passivo, i debiti (lettera D) a fine periodo ammontano ad euro 32.762.658,00;
- il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio, ante e post imposte, di euro - 1.337.581,00 (le perdite al 31/12/2016 e 31/12/2017 erano rispettivamente, ante e post imposte, di euro -23.506.851,00 e -1.260.704,00 e di euro -23.530.775,00 e - 1.268.822,00);
- le perdite portate a nuovo, quindi, ammontano ad euro -24.747.520,00 (peggiorano rispetto al 31/12/2017 in cui erano di euro -23.478.698,00).

Ciò esattamente premesso, rileva, però, la circostanza che tutte le passività del CPS, diventate effettive, con l'approvazione dei bilanci in data successiva all'approvazione del rendiconto comunale 2017, ma prima dell'approvazione del rendiconto 2018, sono sorte in esercizi precedenti ed erano già evidenziate nel bilancio 2015 del CPS (pur chiuso, formalmente, con un modesto utile, pari ad euro 4.005,00). A tal proposito, si fa qui riferimento all'operazione di accollo e contestuale acquisizione di crediti, del 16/03/2015, per un valore di circa 9,7 milioni di euro, con la Padova T.r.e. s.r.l., ora fallita, e ai costi sospesi, altri 21 milioni circa di euro, nel bilancio 2015 del CPS.

In considerazione delle perdite registrate dal CPS negli esercizi 2016, 2017 e 2018 il Comune, per la sua quota, potrebbe essere esposto ad un onere finanziario esiziale qualora fosse deliberato dall'assemblea del CPS il ripiano delle perdite attraverso la ricapitalizzazione. L'ipotesi di ripianare le perdite del CPS ha assunto i caratteri della possibilità considerato il recente decreto collegiale, del Tribunale di Rovigo, del 24-27 giugno 2019, di rigetto del ricorso depositato dal CPS per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (contraddistinto con l'acronimo ARD) *ex art. 182 bis* della L.F. (Legge Fallimentare) per la somma di 31 milioni di euro circa, così da permettere la continuità aziendale del CPS.

A tal proposito, si è verificato d'ufficio la sottoscrizione, in data 12 marzo 2020, di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti del CPS, ex art. 182 bis della legge fallimentare, iscritto nel registro delle imprese il 30 marzo 2020, in attesa dell'omologazione da parte del Tribunale competente, il cui esito non è prevedibile (in considerazione anche del precedente negativo su descritto).

Premesso tutto quanto esattamente riportato sopra, il Comune, nell'ipotesi di obbligo di ripianare le perdite del CPS in base alla propria quota di partecipazione per il tramite del Consorzio di Bacino Padova 3, si troverebbe esposto ad un onere finanziario di non poco conto; risulta quindi manifesta la necessità di accantonare una quota del risultato di amministrazione al fondo per le perdite di questo organismo partecipato, in ottemperanza al principio contabile generale della prudenza, a tutela degli equilibri finanziari dei bilanci del Comune.

L'ente territoriale ha fatto pervenire le seguenti contro deduzioni sui punti richiesti: *“L'Amministrazione comunale partecipava al Consorzio Bacino Padova Tre in liquidazione, commissariato ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 52, che a sua volta deteneva una partecipazione nella Padova Tre Srl.*

Il comune di Cinto Euganeo, tuttavia, non ha aderito al Consorzio Bacino Padova Sud (CPS). Anche se indirettamente coinvolto si ritiene necessario sottolineare che il Consorzio Padova Sud detiene ora il 100% della società Padova Tre S.r.l. che risulta dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo (nr. 66 /2017 del 03.10.2017) e per la quale risulta come ultimo bilancio approvato, in data 19.12.2016, quello dell'esercizio 2015 con una perdita di € 1.998.480 a fronte di un capitale sociale di € 1.800.000.

Inoltre il Comune di Cinto Euganeo non ha sottoscritto l'accollo del 16/03/2015, che consisteva nella cessione, da parte della Padova Tre s.r.l. (partecipata al 100% dal Consorzio e affidataria, al tempo, del servizio di raccolta rifiuti) al Consorzio (controllore, quindi, della sua controllata), di crediti insoluti della prima per euro 9.748.147,23 e nella contestuale assunzione, da parte del Consorzio, di debiti della società per lo stesso importo, relativi alla gestione fino al 31/12/2014, per i quali erano stati già concordati appositi piani di rientro con le ditte creditrici. Se alle passività potenziali su citate si aggiungono altri 21.912.227,00 di euro di costi sospesi (iscritti nel bilancio del 2014 del Consorzio) ne deriva una passività potenziale complessiva (non compensata da adeguati fondi svalutazione crediti e fondi spese e rischi futuri nel bilancio del Consorzio) pari a -31.660.374,23 di euro. Tali passività sembrano divenute effettive con l'approvazione, in data 10/08/2018, del bilancio 2016 del CPS con una perdita di E 23.530.775,00 ed € -1.268.822,00 con un patrimonio netto negativo di € -23.995.638,00 al 31/12/2017. Al 31/12/2018 il patrimonio netto è negativo € -25.333.218,00, stato patrimoniale, passivo e i debiti € 32.762.658,00, il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio di € -1.337.581,00.

La legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), già vigente al momento della realizzazione dell'operazione di accollo, prevede specifiche misure dirette a responsabilizzare gli enti territoriali, attraverso l'accantonamento di risorse destinate a garantire gli enti medesimi dalle perdite degli organismi da essi partecipati (art. 1, c. 551 e 552 e poi art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016) e sottolinea l'importanza di preservare

gli equilibri di bilancio anche con riferimento alle vicende economico-finanziarie di tali organismi. La ratio delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di prudenza il fondo crediti di dubbia esigibilità del B.P.2020-2022 è stata aumentato da Euro 45.148,86 a Euro 67.148,06 inoltre in sede di verifica della salvaguardia equilibri di bilancio 2020-2022 si provvederà a riverificare tale fondo e prevedere il fondo perdite organismi partecipati”.

A proposito della grave crisi finanziaria della partecipata indiretta CPS, si evidenzia la sopravvenuta (rispetto all'interlocuzione istruttoria) omologazione, da parte del Tribunale di Rovigo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della partecipata indiretta di cui trattasi, operata con il decreto collegiale R.G. n. 1/2020 del 18/6 – 3/7/2020. La circostanza testé richiamata non consente, tuttavia, ad avviso della Sezione, di considerare assunte del tutto le cautele necessariamente dovute per conservare nel tempo gli equilibri finanziari comunali e, pertanto, la Sezione conferma il mancato accantonamento, ai sensi del richiamato art. 21 D. Lgs. 175/2016, di una quota del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi al fondo in questione.

10. Debiti fuori bilancio (di seguito: dfb) nel 2018.

Nell'esercizio 2018, l'Ente locale ha riconosciuto e finanziato un debito fuori bilancio (già in attesa di riconoscimento e finanziamento dopo la chiusura dell'esercizio 2017 e prima dell'approvazione del rendiconto 2017) ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) comma 1, lettera e), derivanti da acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, per l'importo di euro 70.746,47, nei confronti dell'Unione dei Colli Euganei, partecipata dal Comune, finanziato utilizzando l'avanzo dell'esercizio 2017 ed entrate correnti del 2018.

In sede istruttoria, si è chiesto conoscere gli estremi degli atti trasmessi, come obbligatoriamente previsto dalla legge, alla competente Procura regionale presso la Corte dei conti e si chiede di notiziare sullo stato del procedimento intestato innanzi alla Procura.

L'amministrazione comunale formulava, nella sua nota di risposta, le seguenti osservazioni: *“Il debito fuori bilancio è stato riconosciuto con delibera di Consiglio comunale nr. 8 del 26/07/2018. La comunicazione alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto è stata fatta in data 9 agosto 2018 prot. nr. 3716.*

La Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto ha comunicato l'apertura dell'istruttoria nr. I00101/DIM/2019 (nota del 26 febbraio 2019 nostro prot. nr. 845)”.

La Sezione conferma la criticità considerato poiché le fonti di finanziamento del dfb riconosciuto si riveleranno inesistenti (perché, nella specie, ascritte a: 1) residui attivi mantenuti in contabilità ma non riaccertabili; 2) entrate correnti indisponibili atteso il disequilibrio di parte corrente di cui al paragrafo 3), donde il disavanzo di amministrazione 2018. Peraltro, inerendo il debito fuori bilancio nei confronti dell'Unione dei Colli Euganei, di che trattasi, alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) (*“acquisizione di beni e servizi”*) D. Lgs. 267/2000, la Sezione richiama il principio per cui *“non è*

praticabile il riconoscimento di debito laddove esiste già un legittimo rapporto contrattuale che di per sé esclude che la locupletazione sia avvenuta senza giusta causa” (Cass. civ. n. 9859/90; 9531/96; Corte conti, sez. contr., n. 519/73; sez. contr. n. 17/2003; sez. contr. n. 3/2010/P).

11. Bilancio di previsione 2017/2019

Con la richiesta istruttoria è stato rilevato, nel bilancio di previsione 2017/2019, il saldo negativo della parte corrente in tutti e tre gli esercizi per l'importo, rispettivamente, di euro -58.000,00, -60.000,00 e -60.000,00, in violazione dell'art. 162, comma 6, del TUEL.

Inoltre, si è appurato che nel bilancio di previsione 2017/2019 non è stato compilato negli SDB in BDAP il foglio 8 relativo al “*prospetto vincoli di finanza*”, pur avendo verificato positivamente, *aliunde*, il rispetto del pareggio in sede previsionale.

L'amministrazione locale così rispondeva in argomento: “*Gli importi di € 58.000,00 per il 2017 e di € 60.000,00 per il 2018 e 2019 si riferiscono ad entrate in conto capitale costituite da permessi di costruire e relative sanzioni utilizzati per il ripiano del bilancio nella parte corrente*”.

La Sezione conferma i rilievi istruttori stante la loro oggettività.

12. Bilancio di previsione 2018/2020

È stato rilevato, in sede istruttoria, a seguito di un accesso alla banca dati del 27 aprile 2020, l'omesso adempimento della trasmissione degli SDB (Schemi Di Bilancio) alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) relativamente al bilancio di cui trattasi, malgrado il sollecito effettuato, prima d'ora, per le vie brevi.

La condotta omissiva su descritta è indice di non leale collaborazione con gli organi preposti al controllo; si è richiesto, pertanto, di provvedere al più presto all'adempimento suddetto (che a quel punto sopravverrà con oltre due anni di ritardo) e si è chiesto attestare il rispetto del divieto di assumere, come indicato al punto 2., dal 29/04/2018 e fino al giorno prima della data di adempimento.

Il Comune così deduceva in merito a quanto sopra rappresentato: “*Confermo la condotta negligente soprattutto considerando lo spirito di collaborazione che codesta Onorevole Sezione aveva tentato di instaurare con il ricorso alle vie brevi e quindi si deve fornire una giustificazione che non può essere comunque sufficiente.*

Le giustificazioni possono ricondursi a queste fattispecie:

1) come ricordato in premessa il funzionario ha assunto le responsabilità dell'area finanziaria solamente dall'1.1.2020 e le precedenti esperienze risalivano al 2014, ante applicazione contabilità armonizzata;

2) doveva essere perfezionata l'iscrizione al portale BDAP e ciò ha comportato problematiche informatiche;

3) la richiesta è pervenuta in piena gestione del fondo di solidarietà alimentare ed essendo il funzionario anche responsabile dei servizi sociali le sollecitazioni all'ufficio

da parte dei cittadini erano quotidiane e rilevanti.

Il momento è particolarmente difficile per detto ufficio e lo si può capire dal fatto che nonostante il contatto per le vie brevi e il richiamo pesante fatto al punto 12) della nota istruttoria, arrivata al protocollo il 30 aprile 2020, l'adempimento è stato perfezionato solamente il 5 maggio 2020.

(...)

Gli schemi di Bilancio, i dati contabili analitici e gli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono stati trasmessi alla BDAP il 05/05/2020 e sono stati acquisiti dal sistema sempre in tale data.

Si attesta inoltre che comunque fino al 5/5/2020 data dell'invio definitivo dei SDB si attesta l'osservanza del divieto di assumere a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto di personale dipendente”.

La Sezione conferma la violazione della disposizione *de qua* e prende atto dell'attestazione di osservanza del divieto di assumere in vigore della pretermissione. È stato verificato d'ufficio positivamente quanto asserito nella risposta in merito all'adempimento sopravvenuto, considerato che gli SDB del BP2018/2020 sono stati trasmessi alla BDAP solo il 5/5/2020, primo e unico invio/versione, con esito negativo, prot. n. 60223, con 4 errori di quadratura: 3 perché nella missione 20, fondi e accantonamenti, inserita previsione di cassa negativa, con segno meno; il 4° errore è la somma delle tre voci suddette, date poi, da un'unica componente pari ad euro -4.871,77.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Cinto Euganeo (PD), definitivamente pronunciando,

Accerta

1. la tardiva approvazione di entrambi i rendiconti (con d.c.c. n. 9 del 26/7/2018 per l'esercizio 2017 e con d.c.c. n. 23 del 4/9/2019);
2. la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio esercizio 2018 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
3. la parte corrente del bilancio con saldi negativi in entrambi i periodi, pari, rispettivamente, ad euro -21.622,06 e -58.279,82;
4. il disavanzo ordinario di amministrazione nell'esercizio 2018 e l'assenza di componenti accantonate e vincolate considerato il risultato contabile di amministrazione nell'esercizio 2018 negativo per euro -30.647,21, con un disavanzo (parte libera) di euro -75.796,07;
5. il saldo negativo nell'esercizio 2018 della gestione dei residui pari ad euro - 8.525,49;

6. il basso tasso di riscossione dei residui attivi mantenuti in bilancio per entrambi gli esercizi con riferimento particolare a quelli correnti del titolo I° (di natura tributaria) e III° (di natura extratributaria) delle entrate pari, rispettivamente, per il 2017, al 51,32% e al 49,62% e, per il 2018, al 10,30% e al 19,75%;
7. la violazione dei parametri di deficitarietà n. 4 e 7 nel periodo 2017 e n. 4 nel periodo 2018; in particolare, con riferimento all'esercizio 2017, si rileva la violazione del parametro di *deficitarietà* n. 4 ("*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I° superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*") con un risultato del 44,04% ($410.852,47/932.903,83=0,44040$) oltre la soglia legale da rispettare del 40% e la violazione del parametro deficitario n. 7 relativo ai debiti da finanziamento con un valore del 178,57% ($1.691.584,42/947.274,59=1,78573$) oltre la soglia legale del 150%, mentre con riferimento all'esercizio 2018, in seguito alla riforma sopravvenuta in materia di parametri deficitari e in vigore dall'esercizio 2018, si rileva la violazione del medesimo parametro di *deficitarietà*, diventato n. 4, con un risultato del 18,04%, oltre la soglia legale del 16%;
8. gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP) positivi in entrambi gli esercizi con valori molto alti, rispettivamente, pari a 61,70 e 44,66;
9. il mancato accantonamento di una quota del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi al fondo per le perdite degli organismi partecipati considerate le perdite registrate in entrambi i periodi dalla partecipata indiretta Consorzio Padova Sud, detenuta per il tramite della partecipata diretta in liquidazione Consorzio di Bacino Padova 3, con la quota dello 0,7608%;
10. il debito fuori bilancio (già in attesa di riconoscimento e finanziamento dopo la chiusura dell'esercizio 2017 e prima dell'approvazione del rendiconto 2017) ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) comma 1, lettera e), derivante da acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, per l'importo di euro 70.746,47, nei confronti dell'Unione dei Colli Euganei, partecipata dal Comune, finanziato utilizzando l'avanzo dell'esercizio 2017 ed entrate correnti del 2018;
11. il saldo negativo della parte corrente del bilancio di previsione 2017/2019 in tutti e tre i periodi;
12. la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, avvenuta il 5 maggio 2020, con oltre due anni di ritardo, solo in seguito al sollecito istruttorio.

Ordina

all'amministrazione comunale di Cinto Euganeo (PD) di trasmettere una relazione periodica sui profili attuativi e sulle eventuali variazioni intercorse sul piano di rientro di cui in motivazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cinto Euganeo (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 2 novembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini